

Abstrat

Non si dirà certamente nulla di nuovo nell'ammettere che, nel coacervo di interessi e situazioni giuridiche soggettive che vengono in rilievo nella complessa dinamica dei rapporti tra ordinamento statale e sportivo, il sistema di amministrazione della giustizia riveste una posizione di primaria importanza al fine di far luce sulla *vexata quaestio* circa l'esistenza di una "area riservata", fondata su clausole di autoamministrazione e di autodichia, entro la quale opera la *governance* dello Sport in Italia.

La tensione verso l'autonomia nel componimento in via giustiziale delle questioni originatesi in ambito endoassociativo da parte degli organi di giustizia sportiva, oltre che essere ormai materia risalente – basti pensare alla prima edizione della monografia "*La giustizia sportiva*" del Professor Francesco Paolo Luiso nel 1975 –, può, infatti, essere utilizzata come angolo di visuale privilegiato da cui osservare, nel pluralismo delle autonomie, le effettive interazioni tra l'amministrazione statale e quella sportiva.

In altri termini, giustizia statale e giustizia sportiva, grazie al suo *iter* evolutivo, si pongono ormai in un rapporto parallelo e di complementarità e mai di sovrapposizione ovvero, salvo quanto si dirà nelle conclusioni circa un recente *révirement* del T.A.R. in punto di sanzioni disciplinari, di conflitto.

Orbene, al fine di evidenziare i profili evolutivi e comparati nell'ultima parte della trattazione, dei rapporti tra ordinamento sportivo e statale, il presente studio si articolerà in quattro capitoli.

Il capitolo introduttivo, il cui titolo non è di certo frutto di una fervida immaginazione, vista la copiosa letteratura a proposito di "autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo", prende le mosse da spunti forniti dal diritto costituzionale, civile ed amministrativo.

Si tenterà, pertanto, di dimostrare come, nella pluralità di ordinamenti giuridici settoriali esistenti nel diritto nazionale, l'organizzazione sportiva assume i connotati di un apparato amministrativo settoriale ed autonomo, in cui operano legislatori, amministratori e utenti dello Sport.

Particolare attenzione, sarà altresì dedicata anche al diritto internazionale, atteso che, citando le parole spese nella nota sentenza n. 49 del 2011 della Corte Costituzionale – di cui si darà cenno rinviandone l'analisi nel capitolo secondo –, l'ordinamento sportivo è un ordinamento autonomo che «*costituisce l'articolazione italiana di un più ampio ordinamento autonomo avente una dimensione internazionale e che esso risponde ad una struttura organizzativa extrastatale riconosciuta dall'ordinamento della Repubblica*».

In questa prospettiva, quello che maggiormente rileva è l'atteggiarsi della metodologia per il componimento delle vertenze ingeneratesi all'interno di tale ordinamento, tenendo conto del fatto

che sono proprio le attribuzioni per la tutela degli associati ad essere la maggiore espressione dell'autonomia di siffatta organizzazione.

A tal fine, il capitolo analizza taluni istituti generali, quali il vincolo di giustizia sportiva, la pregiudiziale sportiva nonché i rapporti giurisdizionali tra ordinamento statale e ordinamento sportivo attraverso la Legge 17 ottobre 2003 n. 280.

Grazie a questi istituti giuridici si può indefettibilmente affermare l'esistenza di un apparato per l'amministrazione della giustizia sportiva dotato di potestà giurisdizionale interna esclusiva.

Ciò richiede necessariamente che venga altresì evidenziato, attraverso l'analisi legislativa e giurisprudenziale, fino a che punto quella che è stata definita nella trattazione la "magistratura dello sport", possa continuare a *juris dicere* senza dover recedere dinnanzi alla giurisdizione amministrativa, civile e penale.

Ecco, dunque, che nel secondo capitolo, dopo aver fatto luce sui tipi di controversie dello sport e la loro devoluzione ad arbitri, sui principi del processo sportivo, nonché sui metodi di risoluzione alternativa delle controversie stesse, si discorrerà sull'evoluzione del sistema di giustizia sportiva.

Infatti, nel secondo capitolo si ricostruiranno le metamorfosi in cui è incorso il previgente sistema di amministrazione della giustizia a livello esofederale, basato su una peculiare forma di arbitrato amministrato e predisposto dal C.O.N.I..

Sul punto, la dissertazione attorno al sistema di giustizia e arbitrato per lo sport potrebbe sembrare anacronistica alla luce del "pensionamento" della Camera di Conciliazione e Arbitrato (2008), dell'Alta Corte di Giustizia e del Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport (2014), pur tuttavia ciò non deve trarre in inganno.

Al contrario, occorre sottolineare come l'analisi di tale apparato giurisdizionale sia la premessa logica necessaria per lo studio dell'attuale "Sistema di giustizia sportiva", scevro ormai da riferimenti all'arbitrato come precedentemente inteso.

Proprio in questo ambito, infatti, sono emersi i maggiori contatti e contrasti con il sistema di giustizia statale.

Invero, in determinati frangenti quest'ultimo è stato chiamato a dover addirittura far luce sulla natura giuridica dei provvedimenti emanati dai suddetti organi giustiziali, fino ad aprire una inevitabile crisi del sistema di giustizia e di arbitrato per lo sport, sfociata nella recente riforma della giustizia sportiva.

Ecco, pertanto, come si è reso necessario inserire in calce a questo capitolo il processo di recepimento, ancora oggi in atto, delle direttive della Corte Costituzionale contenute nella citata, e ben, nota pronuncia del 2011.

In tal modo, dunque, si potrà apprezzare l'opera di riforma compiuta dal legislatore sportivo

nel 2014 in tema di giustizia.

Partendo, dunque, dagli elementi patologici rappresentati dalla frammentazione dei modelli di amministrazione della giustizia in ambito federale e dalla non più sostenibile cognizione nel merito di cui erano dotati gli organi di giustizia endofederali, si discorrerà nel terzo capitolo sulla *ratio* e sull'*iter* della riforma del 2014, concentrandosi sull'introduzione del modello procedurale unico del Codice, sull'istituzione del Collegio di Garanzia e della Procura Generale dello Sport – della quale in quella sede si descriveranno le attribuzioni più importanti alla luce delle pronunce del Collegio.

Particolare attenzione verrà riservata al ruolo che il Collegio di Garanzia dello Sport sta svolgendo nella sedimentazione del diritto procedimentale e sostanziale dello sport, a circa quattro anni di distanza dal primo passo compiuto verso un sistema organico di giustizia, basato sul Codice della Giustizia Sportiva.

L'azione del Collegio di Garanzia dello Sport, come si avrà modo di vedere nel terzo capitolo, è espressione, infatti, del nuovo formante "giurisprudenziale" (*rectius*, giustiziale) dell'ordinamento giuridico sportivo a seguito dell'intervento innovatore del C.O.N.I..

La riforma, infatti, si è andata ad innestare in un'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale pluridecennale, tentando di dare definitiva attuazione a quel decreto c.d. Pescante – il D.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 – che vedeva il C.O.N.I. unico soggetto in grado di sostituirsi alle Federazioni Sportive Nazionali nella normazione in materia di giustizia, per perseguire e realizzare interessi di natura pubblicistica mediante individuazione di "*criteri generali dei procedimenti di giustizia*" (Art. 7, co. 2, lett. h *bis*).

Proprio l'accentuazione dei caratteri pubblicistici del sistema di amministrazione della giustizia sportiva, ove il C.O.N.I. è garante di ultima istanza, ha, come accennato, dato alla luce, insieme con il Collegio di Garanzia e la Procura Generale dello Sport, al sistema procedurale unico del Codice della Giustizia Sportiva, il quale, mettendo finalmente ordine al sistema di risoluzione delle controversie e fornendo forme maggiormente compiute ed elaborate di tutela giustiziale, costituisce naturale conclusione del percorso di modernizzazione della Giustizia Sportiva.

Tale *iter* di evoluzione compiuto dal legislatore sportivo in materia di giustizia, dà modo di poter parlare, ad oggi, di un vero e proprio "diritto procedimentale dello sport", coerente, non solo con l'art. 117 della Costituzione che riconosce allo sport valenza di interesse pubblico, ma altresì con i dettami degli articoli 24 e 111, e, pertanto, con il rispetto dei principi del *due process of law* e della costante ricerca della "giusta decisione".

Orbene, come si diceva poc'anzi, siffatto sistema di giustizia non può che essere, come in effetti è stato, analizzato e approfondito necessariamente alla luce dell'opera ermeneutica del Collegio di Garanzia dello Sport, chiamato, attraverso un giudizio di pura legittimità, ad armonizzare, unificare e coordinare l'interpretazione e l'applicazione delle norme dell'ordinamento

sportivo.

Infine, nel capitolo quarto, l'opera allarga lo sguardo di là dei confini nazionali, volgendo alla disamina degli aspetti salienti sulle interazioni tra l'amministrazione statale di Inghilterra, Francia e Spagna, e la *governance* dello sport di tali paesi europei, nonché agli aspetti procedurali per la risoluzione delle controversie dei relativi associati, riservando alle conclusioni una più ampia analisi comparata con una preliminare analisi critica di due rilevanti argomenti che, a ben osservare, risultano intimamente correlati tra loro: a) il nuovo assetto che il mondo dello sport italiano e del C.O.N.I. si accinge ad assumere alla luce della legge c.d. di bilancio 2019, nonché b) il sistema di *governance* dello sport nei principali sistemi giuridici europei.